

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 431013)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 141 del 17 ottobre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", il cui art. 1, comma 14, dispone che "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*" e il cui comma 16, a seguito di modifica recata dal d.l. 125/20 non ancora convertito, stabilisce che "*In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative*";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, il quale, tra l'altro, subordina lo svolgimento di determinate attività all'attestazione di compatibilità delle stesse con lo stato epidemiologico da parte delle Regioni e autorizza

queste ultime ad adottare, anche entro determinati limiti, provvedimenti che fissano requisiti e condizioni di svolgimento differenziati e, in talune ipotesi, anche estensivi rispetto a quelle del DPCM e ciò con riguardo, in particolare, ai seguenti ambiti:

- a) eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra (art. 1, comma 6, lett. e);
- b) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (art. 1, comma 6, lett. f);
- c) attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 1, comma 6, lett. l);
- d) spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 6, lett. m);
- e) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 6, lett. q);
- f) esami di qualifica dei percorsi di leFP (art. 1, comma 6, lett. r)
- g) attività di centri benessere, di centri termali (art. 1, comma 6, lett. z);
- h) attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 6, lett. dd);
- i) attività dei servizi di ristorazione (art. 1, comma 6, lett. ee);
- j) attività inerenti ai servizi alla persona (art. 1, comma 6, lett. gg);
- k) programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea (art. 1, comma 6, lett. ii);
- l) attività degli stabilimenti balneari (art. 1, comma 6, lett. mm);

Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 17 ottobre 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra nel territorio regionale 8326 soggetti attualmente positivi, 328 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 43 ricoverati positivi in terapia intensiva, in crescita, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana a 5-11 ottobre 2020

(aggiornati al 13 ottobre 2020)

- Casi totali: 32210 | Incidenza cumulativa: 656.32 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 5/10-11/10: 2977 | Incidenza: 60.66 per 100000
- Rt: 1.15 (CI: 0.94-1.5) [medio 14gg]

Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, operata sulla base del documento denominato "*Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale*" che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 con evoluzione verso lo scenario 3 del suddetto documento e che, anche in considerazione dell'attivazione da parte delle strutture del SSR delle misure previste dal documento stesso soprattutto in rapporto a specifiche situazioni locali, ricorrano i presupposti di compatibilità tra lo svolgimento delle attività oggetto della parte dispositiva, con specifico riguardo alle seguenti attività, purchè svolte in conformità all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, contenente le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell' 8 ottobre 2020:

- a) attività di sale giochi e simili;
- b) attività di centri benessere, di centri termali;
- c) attività dei servizi di ristorazione;

d) attività inerenti ai servizi alla persona;

Ritenuto che, con riguardo ad attività diverse da quelle sopra elencate, non essendo significativamente mutate, allo stato, le condizioni sulla base delle quali sono state adottate correlate ordinanze regionali, sussistono i presupposti per ammettere lo svolgimento, nel rispetto delle pertinenti linee guida, delle attività specificate nel dispositivo della presente ordinanza;

Evidenziato che al mutamento significativo, secondo le indicazioni tecnico-scientifiche, dello scenario epidemiologico, costantemente monitorato dalla competente struttura regionale, saranno adottate misure modificative rispetto a quelle di cui alla odierna ordinanza;

Visto il parere favorevole reso in data 16 ottobre 2020 da parte della Conferenza delle Regioni sul documento "*Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica*" che ridefinisce l'utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

A) SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

E' autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, fatto salvo quanto di seguito precisato:

- a) ristorazione;
- b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge);
- c) attività ricettive;
- d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);
- e) commercio al dettaglio;
- f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
- g) uffici aperti al pubblico;
- h) piscine;
- i) palestre;
- j) manutenzione del verde;
- k) musei, archivi e biblioteche;
- l) attività fisica all'aperto;
- m) noleggio veicoli e altre attrezzature;
- n) informatori scientifici del farmaco;
- o) aree giochi per bambini;
- p) circoli culturali e ricreativi;
- q) formazione professionale;
- r) cinema e spettacoli dal vivo;

- s) parchi tematici e di divertimento;
- t) sagre e fiere locali;
- u) strutture termali e centri benessere;
- v) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;
- w) congressi e grandi eventi fieristici;
- x) sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso si svolgono, nel rispetto della scheda "Cinema e spettacoli dal vivo" delle suddette linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, alla presenza di spettatori nel limite massimo consentito dalla dimensione dello spazio stesso, in modo tale che sia assicurato il distanziamento interpersonale degli spettatori di almeno un metro in ogni direzione e purchè sia possibile la collocazione degli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi, e comunque non oltre il tetto massimo di 700 spettatori.

Resta confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento stabilito dal DPCM 13.10.2020 per gli spettacoli all'aperto.

Gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), escluse le gare e attività degli sport di contatto vietate in base all'art. 1, comma 6, lett. g), DPCM 13.10.2020 e del decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell'impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto, e, per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, nei limiti del 15% della capienza dell'impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati per almeno un metro in ogni direzione, fatta salva l'osservanza delle linee guida di cui all'allegato 1) della presente ordinanza. La presenza di spettatori è subordinata alla possibilità di collocare gli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi.

Le sopra riportate disposizioni relative agli spettacoli e agli eventi sportivi hanno efficacia fino al 2 novembre 2020.

B) MISURE PER IL RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA

Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.

C) MISURE RIGUARDANTI I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

- 1) Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;
- 2) le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all'evoluzione del quadro epidemiologico;
- 3) i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l'attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell'Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;
- 4) Le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l'utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;
- 5) In caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l'esito al paziente ed informa l'interessato della necessità di rispettare la misura dell'isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l'esito positivo nel sistema

informativo, ne dà comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti;

6) Si applicano le disposizioni del documento "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica" oggetto del parere favorevole del 16.10.2020 della Conferenza delle Regioni, il quale ridefinisce l'utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione.

D) ACCESSO ALLE RESIDENZE SOCIO-SANITARIE ASSISTENZIALI

L'accesso da parte di visitatori è ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico. La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, potrà adottare circolari applicative.

E) DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo il diverso termine fissato nella lettera A), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 13 novembre 2020.

Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

Sono fatti salvi i comportamenti conformi alle previsioni della presente ordinanza e successivi alla scadenza delle precedenti ordinanze regionali.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza valgono le disposizioni di legge e del DPCM 13.10.2020.

Le modifiche alle linee guida o la rettifica di errori materiali saranno efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Il distanziamento interpersonale non è obbligatorio tra persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia



Allegato 1 all'Ordinanza n. 141 del 17 ottobre 2020

pag. 1/3

“Linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive”

Le presenti indicazioni disciplinano la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive all'interno degli impianti all'aperto o al chiuso.

- Può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori; non è pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi all'evento sportivo.
- Il numero massimo di spettatori, escluso dal computo il personale delle squadre e dell'impianto, sottoposto alle norme sull'attività lavorativa, è determinato nella misura del 15% della capienza autorizzata per l'impianto dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle vigenti normative in tema di prevenzione incendi. Al fine di garantire le misure di distanziamento interpersonale e permettere la gestione delle presenze nei limiti consentiti, l'impianto può essere suddiviso in blocchi funzionali: **ciascun blocco può essere occupato per il 15% della sua capienza massima e comunque nel rispetto del limite di 1.000 spettatori all'aperto e di 700 spettatori al chiuso**. Il blocco funzionale è definito come una tribuna (o una parte di tribuna) di posti a sedere che abbia un **accesso/uscita totalmente separato ed indipendente** e che possa usufruire in via esclusiva dei servizi accessori quali ad esempio guardaroba e servizi igienici. Per ogni blocco funzionale deve essere assicurata adeguata assistenza sanitaria, come garantito nelle ordinarie manifestazioni sportive, integrata con dotazioni di risorse strumentali e di personale idonee a gestire eventuali soggetti (pubblico, personale od altro soggetto partecipante a qualsiasi titolo alla manifestazione sportiva) che dovessero manifestare sintomatologia suggestiva di COVID-19. A tal fine è necessario prevedere un adeguato raccordo con il coordinamento regionale del 118.
- I posti a sedere devono essere assegnati in modo da garantire il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno 1 metro tra testa e testa. Al fine di garantire un'adeguata organizzazione preventiva dell'evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti.
- Gli spazi dovranno essere riorganizzati per garantire l'accesso all'impianto e per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
- Gli organizzatori devono predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso. Dovrà essere anche promossa l'informazione preventiva sulle misure adottate, a cura dell'organizzatore dell'evento, attraverso i consueti canali informativi (sito internet, social network, stampa locale etc.).
- L'acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie, che il giorno dell'evento dovranno restare chiuse.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 141 del 17 ottobre 2020**pag. 2/3**

- Il titolo di accesso, in ogni caso, deve essere nominale in relazione al singolo fruitore del posto assegnato (con obbligo per ogni acquirente di comunicazione dei dati anagrafici, recapiti telefonici ed eventuali e-mail di ogni singolo utilizzatore) con assegnazione preventiva del posto a sedere numerato. Anche gli accrediti emessi a favore di categorie specifiche (stampatori, disabili, sponsor, etc.) saranno gestiti nominalmente.
- Il rilascio del biglietto acquistato deve essere accompagnato da raccomandazioni circa i corretti comportamenti nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, da informazioni circa i servizi e da istruzioni relative al varco di accesso da utilizzare, nonché sul parcheggio assegnato (in caso di arrivo alla manifestazione tramite il proprio mezzo di trasporto).
- L'elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti deve essere conservato per un periodo di almeno 14 giorni rendendolo disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.
- Deve essere previsto un servizio di controllo sull'osservanza delle misure di prevenzione (es. distanziamento interpersonale, rispetto del posto assegnato, utilizzo della mascherina fin dalla fase di ingresso, per tutta la durata dell'evento e in fase di deflusso) con personale appositamente incaricato e formato ed in numero adeguato rispetto al pubblico previsto per l'evento. Tale personale dovrà essere fornito di una quota aggiuntiva di mascherine da mettere eventualmente a disposizione del pubblico in caso di necessità.
- Ogni settore dell'impianto deve avere un numero congruo di varchi per l'accesso del pubblico, che verranno aperti con largo anticipo per evitare potenziali assembramenti.
- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità.
- È vietato introdurre all'interno dell'impianto striscioni, bandiere o altro materiale.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. ingressi all'impianto, accessi ai vari settori/sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati.
- Per tutta la durata dell'evento, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto.
- Gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto, sia al chiuso che all'aperto. Per i bambini valgono le norme generali.
- Al termine della manifestazione, per il deflusso degli spettatori, deve essere previsto uno scaglionamento a gruppi tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato.
- Al termine di ogni evento dovrà essere garantita la pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni.

- Il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; il personale inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.).
- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree a prescindere dal luogo di svolgimento dell'evento.
- Occorre favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Al fine di evitare assembramenti non è consentita l'attività dei bar, dei punti di ristoro e dei distributori automatici di alimenti e bevande. L'eventuale distribuzione di bevande e snack potrà avvenire mediante addetti che circolano nelle tribune, senza che il pubblico debba lasciare il posto assegnato.
- Gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio, anche in relazione a specifici eventi nonché alle dimensioni ed alle caratteristiche degli impianti.
- il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione delle disposizioni di cui sopra nonché degli eventuali ulteriori protocolli e alla vigilanza sul loro rispetto da parte di tutti i soggetti interessati, evitando assembramenti durante l'accesso e il deflusso del pubblico all'impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all'utilizzo dei servizi igienici. L'attività svolta nei vari eventi e le misure adottate deve essere oggetto di una relazione illustrativa analitica che il gestore dell'evento tiene a disposizione per eventuali controlli da parte agli effetti dei controlli.